

STUDIO RIZZARDI TAMPALINI S.R.L. STP

Via Aldo Moro n. 13, 25124 Brescia - tel. 0302422321 - mail: segreteria@rizzarditampalini.it

Brescia, 16 aprile 2024

LA PUBBLICITÀ DELLE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI 2023

Il beneficiario (impresa / associazione / cooperativa) di sovvenzioni, contributi ed altri aiuti erogati da parte di una Pubblica Amministrazione / Ente assimilato è tenuto ad ottemperare all'obbligo di trasparenza previsto dall'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, fornendo alcune informazioni nella Nota integrativa al bilancio ovvero sul sito proprio Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Con riferimento all'adempimento in esame è stata più volte disposta la proroga della sospensione del regime sanzionatorio, da ultimo al 31.12.2023, ad opera del D.L. n. 198/2022, c.d. "Decreto Milleproroghe". Non essendo stata prevista un'ulteriore proroga, dall'1.1.2024 il predetto regime diviene pienamente operativo.

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ: NOTA INTEGRATIVA / SITO INTERNET

SOCIETÀ DI CAPITALI / DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI

Le informazioni relative ai benefici economici ricevuti devono essere fornite:

- nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio (ordinario);
- in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell'obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese e società di persone / ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi), tramite pubblicazione delle informazioni entro il 30.6 di ogni anno:
 - sul proprio sito Internet;
 - ovvero, in mancanza,
 - sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Va evidenziato che fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

Tale disposizione:

- dovrebbe riguardare le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Queste ultime, essendo obbligate a predisporre la Nota integrativa possono fornire nella stessa le informazioni richieste (in alternativa alla pubblicazione sul proprio sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria);
- non è chiaro se possa essere estesa anche alle micro-imprese (esonerate dalla predisposizione della Nota integrativa). Sul punto va evidenziato che nelle Schede di lettura (Dossier 1.8.2022, n. 560/1) a commento della citata disposizione, è precisato che per quanto riguarda gli enti non commerciali, le cooperative che

svolgono attività in favore di stranieri e le imprese non tenute alla nota integrativa che - pur in carenza di un obbligo in tal senso - procedono alla redazione della Nota integrativa, non è risultato chiaro se la pubblicazione delle notizie richieste in tale documento possa tener luogo della pubblicazione sul sito *Internet* o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza ed entro quale termine. Il dubbio sembra sciolto in senso positivo in base al quale gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, non sono più tenuti a rispettare il termine del 30 giugno, ma possono osservare il termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo. Si potrebbe quindi riconoscere alle micro-imprese, in quanto "non tenute alla nota integrativa", la possibilità di riportare le informazioni in esame in calce allo Stato patrimoniale.

ALTRI SOGGETTI

I seguenti soggetti:

- **associazioni / fondazioni / ONLUS;**
- coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri;

adempiamo all'obbligo in esame tramite la pubblicazione delle informazioni, entro il 30.6 di ogni anno:

- **sul proprio sito Internet;**
- **ovvero**
- **su analogo portale digitale.**

Come chiarito dal Ministero del Lavoro, per i soggetti diversi dalle imprese, in mancanza del sito *Internet*, è possibile pubblicare le informazioni in esame anche utilizzando la propria pagina *Facebook* o sul sito *Internet* della rete associativa cui l'Ente aderisce.

Per i **benefici percepiti nel 2023** l'adempimento va effettuato entro i seguenti termini.

INFORMAZIONI BENEFICI ECONOMICI PUBBLICI INCASSATI NEL 2023 (complessivamente pari o superiori a euro 10.000)			
Società di capitali	bilancio ordinario	Nota integrativa	Approvaz. bilancio 2023 (entro 29.4 / 28.6.2024)
	bilancio abbreviato	Proprio sito <i>Internet</i> / portale digitale associaz.di categoria di appartenenza	1.7.2024 (3)
		Nota integrativa	Approvaz. bilancio 2023 (entro 29.4 / 28.6.2024)
Micro-imprese (1) Società di persone / ditte individuali		Proprio sito <i>Internet</i> / portale digitale associaz.di categoria di appartenenza	1.7.2024 (3)
Associazioni / fondazioni / ONLUS (2)		Proprio sito <i>Internet</i> / portale digitale / <i>Facebook</i> / sito <i>Internet</i> rete associativa	1.7.2024 (3)

(1) Per le micro-imprese potrebbe trovare applicazione la semplificazione ex DL n. 73/2022 con la possibilità di riportare le informazioni in calce allo Stato patrimoniale.

(2) Per tali soggetti potrebbe trovare applicazione la semplificazione ex DL n. 73/2022 se redigono la Nota integrativa.

(3) il 30.6 cade di domenica.

BENEFICI ECONOMICI DA SEGNALARE

L'obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate caratteristi-

che ed erogati da soggetti specificatamente individuati.

In particolare il citato comma 125 prevede che nella Nota integrativa / sito Internet / portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ... effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente ...”.

REQUISITI DEI BENEFICI EROGATI

Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:

- **“effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente”**. Come specificato dal CNDCEC-Assonime nella Nota congiunta 9.5.2019 “la ... rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio di cassa. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio di cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo il vantaggio economico di natura non monetaria ... è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito”;
- **di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a euro 10.000**. Tale limite va inteso in senso cumulativo (tutti i benefici economici ricevuti) e, pertanto, non è riferito alle singole erogazioni. Se i benefici economici superano complessivamente la predetta soglia, devono essere “pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00”.

Va inoltre evidenziato che:

- l’obbligo di trasparenza prescinde:
 - dalla forma (sovvenzione o altro beneficio);
 - dalla circostanza che il vantaggio economico sia in denaro o in natura. Così, ad esempio, va segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito;
- vanno segnalati gli aiuti “non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico”.

SOGGETTI EROGATORI DEI BENEFICI

La segnalazione va effettuata con riferimento ai benefici economici erogati da parte dei seguenti soggetti

Soggetti erogatori dei benefici	
<p>Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>Tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative; • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; • istituzioni universitarie; • IACP; • CCIAA e loro associazioni; • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; • amministrazioni, aziende e enti del SSN; • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); • Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, ecc.). <p>Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.</p>

Soggetti erogatori dei benefici	
<p>Altri soggetti ex art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autorità portuali; • Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; • Enti pubblici economici e Ordini professionali; • società in controllo pubblico, definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 175/2016, escluse le società quotate, definite dall'art. 2, comma 1, lett. p), del citato Decreto, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche; • associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da P.A. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da P.A.. <p>Limitatamente ai dati / documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE, alle società in partecipazione pubblica, definite dal D.Lgs. emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, e alle associazioni / fondazioni / enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni / servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.</p>

ESCLUSIONI

L'obbligo di pubblicazione in esame non sussiste per gli aiuti di Stato / "de minimis" contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies *"la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti ... tiene luogo degli obblighi ... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis"*.

Secondo quanto precisato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta Nota, sono altresì **esclusi dall'obbligo di trasparenza gli aiuti:**

- **aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni), a prescindere dalla modalità di fruizione (ad esempio, credito d'imposta, contributo in denaro).** Pertanto *"la disciplina ... viene ... a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa."* Per definire il **"carattere generale"** non dovrebbe rilevare la procedura prevista per il riconoscimento del beneficio (agevolazione automatica ovvero previa presentazione di un'apposita richiesta da parte del soggetto interessato);
- **che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento.** Sul punto il Ministero del Lavoro ha evidenziato che *"non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo"*.

REGIME SANZIONATORIO

Come disposto dal comma 125-ter, *"a partire dal 1° gennaio 2020"* l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità comporta **l'applicazione:**

- **della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di euro 2.000;**
- **della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.**

La verifica dell'inadempimento dell'obbligo in esame è attribuita alla Pubblica Ammini-

strazione erogante / Amministrazione vigilante o competente per materia, la quale provvede all'irrogazione della sanzione ai sensi della Legge n. 689/81.

È prevista l'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame.

Va considerato che la previsione di cui al citato comma 125-ter:

- è stata “**sospesa**” per il **2021**;
- è stata **differita** per il **2022**;
- **per il 2023, ha disposto la proroga del termine di decorrenza dell'applicazione delle sanzioni all'1.1.2024.**

Va comunque considerato che la sospensione ha interessato (soltanto) l'applicazione delle sanzioni e non l'obbligo dell'adempimento in esame.

Ancorché la formulazione delle disposizioni di differimento / proroga non risulti di immediata comprensione, è possibile desumere che la sospensione delle sanzioni abbia riguardato l'inosservanza dell'obbligo in esame rispettivamente nel 2021 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2020), nel 2022 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2021) e nel 2023 (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2022). Peraltro la stessa si è tradotta, di fatto, in un allungamento del “periodo di tolleranza” per l'effettuazione dell'adempimento; infatti per i benefici 2020, 2021 e 2022 doveva essere effettuato entro il 30.6.2022 (per il 2020) / 31.12.2022 (per il 2021) 31.12.2023 (per il 2022).

Dal 2024 (con riferimento ai benefici ricevuti dal 2023), in mancanza di una specifica disposizione di (ulteriore) proroga, il regime sanzionatorio diventa pienamente operativo.

Vi preghiamo di contattare il Vostro consulente di studio per analizzare singolarmente la Vostra casistica in presenza di sovvenzioni / contributi pubblici percepiti nel 2023.

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.